



**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI
IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

Sommario

Premesse

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	4
Art. 1 – Ambito di applicazione	4
Art. 2 – Attività negoziale	4
Art. 3 – Definizioni	4
TITOLO II - PRINCIPI	6
Art. 4 – Principi generali	6
Art. 5 – Efficacia amministrativa ed economicità.....	6
Art. 6 – Divieto di artificioso frazionamento	6
Art. 7 - Calcolo del valore dell'appalto	6
TITOLO III - SOGLIE.....	8
Art. 8 – Soglie per le procedure negoziate informali.....	8
Art. 9 – Soglie per le procedure negoziate semplificate	8
Art. 10 – Soglie per le procedure sub- europee.	8
Art. 11 – Soglie per le procedure ordinarie lavori	8
Art. 12 – Calcolo delle soglie	8
TITOLO IV - POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL CONTRATTO	9
Art. 13 – Poteri di spesa.....	9
Art. 14 - Responsabile del contratto - Individuazione, funzioni e responsabilità	9
TITOLO V - PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000.....	10
Art. 15 – Procedure negoziate informali.....	10
Art. 16 - Consultazioni di mercato	10
Art. 17 - Requisiti, loro verifica e affidamento	10
Art. 18 - Garanzie e assicurazioni.	10
Art. 19 - Atto di affidamento.	10
Art. 20 - Spese di cassa (spese economali).....	11
TITOLO VI - PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO.....	12
Sezione I- procedure negoziate semplificate, procedure sub-europee, procedure ordinarie lavori.....	12
Art. 21 - Procedure negoziate semplificate	12
Art. 22 - Procedure sub-europee.....	12
Art. 23 - Procedure ordinarie lavori.....	12

Art. 24 - Albo fornitori	12
Art. 25 - Indagini di mercato.....	14
Art. 26 - Inviti a presentare offerta	14
Sezione II – Pubblicità.....	15
Art. 27 - Forme di pubblicità.....	15
Sezione III - Partecipazione.....	15
Art. 28 - Requisiti, avvalimento e subappalto	15
Art. 29 - Criteri di aggiudicazione	16
Art. 30 - Anomalia dell’offerta.....	16
Art. 31 - Soccorso istruttorio.	17
Art. 32 - Garanzia a corredo dell’offerta	17
Art. 33 - Commissione di gara – Verifica della migliore offerta	17
Sezione IV – Aggiudicazione	18
Art. 34 - Verifica dei requisiti aggiudicatario.....	18
Art. 35 - Aggiudicazione.....	18
Art. 36 - Stipula del contratto.....	19
TITOLO VII - NORME CONTRATTUALI	20
Art. 37 - Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)	20
Art. 38 - Assicurazioni	20
Art. 39 - Penali per inadempienze	20
Art. 40 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia.	21
TITOLO VIII - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA.....	22
Art. 41 - Consegna	22
Art. 42 - Collaudo e verifica di conformità.	22
TITOLO IX - PAGAMENTI	23
Art. 43 - Pagamenti.....	23
Art. 44 - Interessi	23
TITOLO X - CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI	24
Art. 45 - Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario.....	24
Art. 46 - Foro competente.....	24
Art. 47 - Norme finali ed entrata in vigore	24

Premesse

AMI SpA, Azienda per la Mobilità Integrata e trasporti, è una Società a capitale misto (pubblico-privato), con sede in Urbino – P.le Elisabetta Gonzaga n. 15, PI: 01482560412.

Sotto il profilo oggettivo, AMI opera nel settore del trasporto pubblico locale e svolge attività riconducibili all'articolo 118 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. N. 50/2016 e smi) ovvero *“attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo”*, come specificate al comma 2 dello stesso articolo 118 (*“si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio”*).

Attesa, quindi, la sussistenza del requisito oggettivo di cui all'articolo 118 del Codice dei Contratti Pubblici, viene da sé, per AMI, esercente servizi di trasporto pubblico locale, l'applicabilità della disciplina dei **settori speciali** per tutti i contratti aggiudicati per il perseguimento delle attività di cui ai settori speciali.

Sotto il profilo soggettivo, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.114 del Codice dei Contratti Pubblici, le disposizioni relative ai settori speciali si applicano, fra l'altro, agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività previste dagli artt. da 115 a 121.

AMI può essere qualificata come **impresa pubblica** stante il carattere industriale e commerciale delle attività svolte, l'apertura del relativo mercato alla concorrenza (tanto che opera in virtù di procedura di gara), l'esistenza di uno scopo di lucro ed il sostenimento delle perdite da parte dell'impresa ed infine l'esistenza di un rischio d'impresa.

In ragione di tutto quanto sopra, AMI non rientra nel campo di applicazione dell'art. 36, secondo quanto espressamente previsto dal comma 8 dello stesso articolo e pertanto redige il presente Regolamento contenente la disciplina dei contratti sottosoglia, in conformità ai principi del Trattato CE (libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità), anche sulla base delle Linee guida ed indicazioni fornite da Asstra.

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 – Ambito di applicazione (Rif. Art. 36, co. 8 D. Lgs. n. 50/2016 e smi)

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale sotto soglia europea dell'impresa AMI SpA, ai sensi dell'art. 36 comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi.
2. Sono esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i contratti pubblici di cui alla Parte I, Titolo II, del Codice dei contratti pubblici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 4 del suddetto Codice.

Art. 2 – Attività negoziale

1. L'attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti, a cui si perviene tramite negoziazione diretta, confronto concorrenziale, procedura di gara. In generale dal contratto derivano impegni di spesa o previsioni di ricavo, in alcuni limitati casi la spesa può essere erogata in contanti.

Art. 3 – Definizioni (Rif. Art. 3 D. Lgs. n. 50/2016 e smi)

1. Per quanto di seguito non diversamente definito, si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi:

- **Codice dei contratti pubblici**: Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Impresa**: il soggetto economico che trova disciplina della sua attività negoziale nelle norme del presente Regolamento.
- **Organi di amministrazione**: soggetti, previsti nello statuto dell'Impresa, ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifici nell'ambito e per le applicazioni del presente Regolamento.
- **Lavori**: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte dall'Impresa.
- **Forniture**: beni strumentali o di consumo acquisiti dall'Impresa per i propri bisogni.
- **Servizi**: prestazioni di terzi acquisite dall'Impresa per i propri bisogni.
- **Albo fornitori**: Albo dei fornitori e prestatori di servizi dell'Impresa in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.
- **Procedura negoziata**: procedura con la quale l'Impresa, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, consulta gli operatori economici e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità.
- **Procedura Sub-europea**: procedura disciplinata all'art. 21 per la quale è necessario garantire un confronto concorrenziale più ampio rispetto alle procedure negoziate.
- **Procedure ordinarie lavori**: le procedure per le quali, in considerazione dell'elevato importo, è opportuno seguire interamente le formalità previste e disciplinate nel Codice dei contratti pubblici
- **Spesa in contanti**: spesa che si effettua tramite il servizio interno di cassa, per acquisti di modesta entità che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione di spesa.
- **Durc**: certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

- **CIG**: Il Codice Identificativo Gara è un codice assegnato dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), istituito presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che vale ad identificare univocamente la procedura alla quale le imprese partecipano.

- **CUP**: Il Codice Unico di Progetto è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, caratterizzandolo in maniera biunivoca, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse. È una sorta di "codice fiscale" del progetto, costruito a partire dalle caratteristiche del progetto stesso, secondo un algoritmo che ne assicura l'univocità.

- **DUVRI**: Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, è un documento allegato al contratto d'appalto o d'opera, che indica le azioni e le misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle "interferenze", tra le attività proprie dell'Impresa e quelle degli operatori.

TITOLO II – PRINCIPI

Art. 4- Principi generali (Rif. Artt. 29, 30, 34, 42 D. Lgs. n. 50/2016 e smi)

1. I principi che regolano le azioni e le attività dell'Impresa, relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono ispirati al rispetto della concorrenza e della non discriminazione fra i possibili concorrenti, alla trasparenza dei comportamenti in tutta la fase concorsuale e negoziale, nonché ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale e alla disciplina relativa ai conflitti d'interesse.
2. La pubblicità degli avvisi di gara e l'informazione sull'esito della procedura devono essere garantite.
3. I concorrenti devono essere informati dell'esistenza di un Codice etico dell'Impresa e ne devono accettare le regole.
4. Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.
5. Non possono essere richieste garanzie o imposte penali di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all'interesse dell'Impresa all'adempimento.

Art. 5 – Efficacia amministrativa ed economicità

1. Rispetto all'azione interna le procedure, le azioni e le attività devono essere ispirate al principio di economicità, e cioè all'impiego ottimale delle risorse a disposizione; devono conformarsi al principio di efficacia, e cioè all'obbligo di conseguire un determinato risultato tramite un'azione idonea; devono riferirsi al principio di efficienza, e cioè all'obbligo di rapportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, con saldo positivo a favore dei vantaggi.

Art. 6 – Divieto di artificioso frazionamento

1. Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di alcune norme del presente Regolamento o quelle del Codice dei contratti pubblici.
2. In particolare, non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizio di carattere continuativo che è previsto si svolgano durante l'intero anno di riferimento.
3. Analogo divieto è disposto per forniture e somministrazioni che vengono frazionate per periodi inferiori all'anno allo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del presente Regolamento o a quelle del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 7 – Calcolo del valore dall'appalto

1. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).
2. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso

in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.

TITOLO III – SOGLIE

Art. 8 – Soglie per le procedure negoziate informali

1. Le procedure di cui al successivo art. 15 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:

- a) Lavori di importo inferiore a € 40.000,00;
- b) Servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
- c) Forniture di importo inferiore a € 40.000,00.

Art. 9 – Soglie per le procedure negoziate semplificate

1. Le procedure di cui al successivo art. 21 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:

- a) Lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a €150.000;
- b) Servizi di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000;
- c) Forniture di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000.

Art. 10 – Soglie per le procedure sub- europee

1. Le procedure di cui al successivo art. 22 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:

- a) Lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1.000.000;
- b) Servizi di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 418.000;
- c) Forniture di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 418.000.

Art. 11 – Soglie per le procedure ordinarie lavori

Le procedure di cui all'art. 23 del Presente Regolamento si applicano per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro sino alla soglia comunitaria.

Art. 12 – Calcolo delle soglie (Rif. Art. 35 D. Lgs. n. 50/2016 e smi)

1. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento, si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto, calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
2. Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
3. Per i contratti di durata pluriennale, si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi, comprensivo di eventuali proroghe/rinnovi predefiniti al momento di indizione della gara.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art 35 del Codice dei contratti pubblici.

TITOLO IV – POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Art. 13 – Poteri di spesa

1. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto, dai regolamenti, dal piano delle deleghe adottati dall'Impresa e/o da eventuali procure generali e/o speciali.
2. L'autorizzazione alla spesa deve contenere: l'oggetto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e le relative fonti di finanziamento, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. Per le procedure relative ad affidamenti di lavori, servizi, forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, è necessaria la preventiva autorizzazione del Direttore Generale e, per importi superiori a 5.000 euro, la successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.
4. Per le procedure relative ad affidamenti di lavori di importo tra € 40.000 e 1.000.000 e ad affidamenti di servizi e forniture di importo tra € 40.000 e 418.000, è necessaria la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Responsabile del contratto - Individuazione, funzioni e responsabilità (Rif. Art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e smi e Linee guida ANAC n. 3/2016)

1. Le funzioni di responsabile del contratto sono di norma attribuite ai responsabili di fase, ciascuno per la parte di competenza. In tale ambito, il responsabile tecnico è colui che esprime le norme tecniche di riferimento, formula le prescrizioni e il capitolato, cura tutti gli adempimenti relativi alla redazione del progetto; il responsabile dell'affidamento è colui che provvede a tutti gli adempimenti procedurali per addvenire alla conclusione del contratto; il responsabile dell'esecuzione è colui che è incaricato di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell'esecutore dei lavori.
2. Nell'ambito della gestione dei contratti, i responsabili di fase hanno l'obbligo di adottare tutti gli atti e provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, appaltatore o prestatore di servizi. Spetta, in particolare, agli stessi responsabili, l'adozione di atti di sollecito, di diffida, di ulteriori atti finalizzati al collaudo, alla regolare esecuzione, all'applicazione delle penalità, allo svincolo dei depositi cauzionali provvisori e definitivi.
3. Il responsabile dell'esecuzione del contratto può avvalersi di professionalità con competenza specifica per garantire la corretta applicazione delle misure di sicurezza contrattualmente previste.

**TITOLO V – PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI
DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 €**

Art. 15–Procedure negoziate informali (Rif. Art. 36, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e smi)

1. L'affidamento dei contratti relativi a forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie indicate all'art. 8, avviene secondo una delle seguenti modalità:

a) affidamento diretto per importi fino ad € 2.000,00;

b) confronto comparativo di preventivi di spesa ottenuti attraverso la consultazione di tutti gli operatori economici iscritti all'albo fornitori di cui all'art. 24 o individuati mediante consultazioni di mercato di cui all'art. 16.

Art. 16 - Consultazioni di mercato

1. L'impresa acquisisce informazioni, dati, documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e a conoscere i soggetti potenzialmente idonei a partecipare alla procedura.

2. Le consultazioni di mercato avvengono attraverso individuazione di fornitori esistenti tramite albi o elenchi ufficiali, cataloghi elettronici/elenchi del mercato propri o di altre stazioni appaltanti, di centrali di committenza, internet, pagine gialle etc.; la consultazione può essere effettuata anche telefonicamente o con posta elettronica. In ogni caso, l'attività svolta deve essere formalizzata anche con una semplice e breve annotazione a cura dell'operatore che l'ha eseguita.

Art. 17 - Requisiti, loro verifica e affidamento (Rif. Art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e smi)

1. L'affidamento avviene previa verifica, in capo al miglior offerente, del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti economici, finanziari e tecnico professionali eventualmente richiesti.

2. Nei casi di urgenza, e previa acquisizione di autocertificazione dell'operatore economico attestante il possesso dei requisiti richiesti e la verifica del DURC, l'affidamento può essere direttamente disposto, a pena di nullità dell'affidamento stesso in caso di esito negativo delle verifiche sull'autocertificazione.

Art. 18 - Garanzie e assicurazioni (Rif. Artt. 93 e 103 D. Lgs. n. 50/2016 e smi)

1. Di norma, per gli acquisti di importo così contenuto, si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria.

2. A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni richieste, l'Impresa può comunque richiedere all'affidatario di presentare garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

3. L'impresa può inoltre richiedere che l'affidatario produca una polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività di Impresa.

Art. 19 - Atto di affidamento.

1. L'affidamento è disposto, mediante determina o atto equivalente, dal soggetto che, secondo il sistema di deleghe aziendali, ne ha il potere e la responsabilità.

2. La determina o atto equivalente deve contenere, tra l'altro: l'oggetto e le motivazioni dell'affidamento, l'indicazione della procedura seguita, i soggetti interpellati, le offerte ricevute ed i criteri che hanno portato alla individuazione dell'affidatario. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore, per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura

Art. 20 - Spese di cassa

1. AMI ha predisposto una propria procedura di qualità per la gestione e rendicontazione delle spese di cassa (PGQ 6-01 par. 4.7).

**TITOLO VI – PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI
DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 €**

Sezione I – Procedure negoziate semplificate, procedure sub-europee, procedure ordinarie per lavori

Art. 21 - Procedure negoziate semplificate (Rif. Art. 36 co. 2 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 e smi)

1. Per le procedure negoziate semplificate relative a forniture, servizi e lavori di importo non superiore alle soglie indicate all'art. 9, l'affidamento avviene, di norma, mediante confronto competitivo attraverso la consultazione di tutti gli operatori iscritti all'albo fornitori di cui all'art. 24 o individuati mediante indagini di mercato di cui all'art. 25.
2. L'affidamento diretto è possibile nei casi previsti all'articolo 125 del Codice dei Contratti pubblici, ovvero in altri casi, adeguatamente motivati, individuati dall'Impresa.

Art. 22 - Procedure sub-europee (Rif. Art. 36 co. 2 lett. b) e c) D. Lgs. n. 50/2016 e smi)

1. Per le procedure sub-europee relative a forniture e servizi e lavori di importo non superiore alle soglie indicate all'art. 10, l'affidamento avviene di norma, mediante confronto comparativo attraverso la consultazione di tutti gli operatori iscritti all'albo fornitori di cui all'art. 24 o individuati mediante indagine di mercato di cui all'art.25.

Art. 23 - Procedure ordinarie lavori.

Per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 e inferiore alla soglia europea, l'Impresa ricorre alle procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 24 - Albo fornitori

1. L'Albo Fornitori è utilizzato da AMI per procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare per la stipulazione dei contratti disciplinati dal presente Regolamento.
2. L'Albo, articolato per categorie merceologiche legate alle esigenze aziendali, ampliabili sulla base di eventuali nuove necessità, ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e quelli di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la categoria merceologica per la quale gli operatori economici richiedono di essere qualificati.
3. Resta salva la facoltà dell'Impresa di avviare procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti Pubblici ivi compreso l'istituzione di un sistema di qualificazione di cui all'articolo 128 del Codice stesso.
4. All'istituzione dell'Albo Fornitori, che non costituisce in alcun modo avvio di procedure di affidamento e/o aggiudicazione di contratti pubblici, è stata data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet www.amibus.it, nella sezione appositamente dedicata
5. L'elenco ha durata indeterminata ed è sempre aperto e pertanto gli operatori interessati potranno effettuare l'iscrizione on line in qualsiasi momento, collegandosi al link <https://amibus.acquistitelematici.it>.
6. L'elenco è formato in base alle richieste di iscrizione pervenute e viene continuamente aggiornato mediante l'inserimento degli operatori economici che, a seguito di registrazione e di verifica, saranno abilitati. La presa in carico delle richieste di iscrizione, cui farà seguito l'abilitazione o meno dell'operatore in relazione al possesso o meno dei requisiti richiesti, segue l'ordine cronologico progressivo con cui pervengono le domande.

7. A ciascun operatore economico verrà comunicato l'accoglimento della propria richiesta di iscrizione e quindi l'abilitazione, ovvero il rifiuto motivato.

8. Il Fornitore è tenuto ad assicurare il costante e tempestivo aggiornamento delle informazioni di contatto contenute nella piattaforma Albo fornitori, ed in particolare dell'indirizzo e-mail; nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti di AMI per il mancato ricevimento di comunicazioni dovuto a mancato aggiornamento delle informazioni di contratto o alla loro indisponibilità. Il Fornitore, pena la cancellazione d'ufficio, dovrà comunicare entro 30 giorni ogni eventuale variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. In tali circostanze, AMI si riserva di effettuare le opportune verifiche allo scopo di confermare l'idoneità eventualmente già attribuita.

9. Con l'iscrizione, si presume che l'operatore economico sia in possesso dei requisiti generali e di quelli di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario oggetto di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. Fatta salva la possibilità di effettuare verifiche a campione, la verifica dei requisiti viene, in ogni caso, eseguita sull'aggiudicatario in occasione delle singole procedure di selezione degli operatori economici.

10. L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di selezione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, massima concorrenza e parità di trattamento, secondo quanto precedentemente indicato.

11. Saranno invitati ad ogni procedura comparativa tutti i soggetti iscritti all'Albo fornitori nella categoria merceologica oggetto della procedura di selezione, con possibilità di estensione dell'invito a presentare offerta anche ad operatori economici non iscritti all'Albo, rendendolo noto attraverso apposito avviso sul proprio sito aziendale.

AMI può, altresì, avvalersi di Albi fornitori istituiti presso altre Stazioni Appaltanti, sia nel caso di carenze di iscrizioni nel proprio Albo sia nel caso di prodotti speciali per i quali non è presente la categoria merceologica nel proprio Albo.

12. La qualificazione all'Albo fornitori decade automaticamente nel caso si verifichi, a carico dell'iscritto, anche una sola delle seguenti condizioni: perdita di uno dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice Contratti; grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da AMI ovvero errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato da AMI con qualsiasi mezzo di prova; cessazione di attività ovvero cancellazione dalla relativa Camera di Commercio; richiesta di cancellazione presentata dall'operatore interessato.

Art. 25 - Indagini di mercato

1. L'impresa acquisisce informazioni, dati, documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e a conoscere i soggetti potenzialmente idonei a partecipare alla procedura.

2. Le indagini di mercato avvengono attraverso:

a) pubblicazione sul proprio sito web dell'avviso contenente le informazioni utili all'esplorazione del mercato per un periodo minimo di 15 giorni, riducibile fino a 5 giorni per ragioni d'urgenza;

b) consultazione di possibili fornitori individuati tramite albi o elenchi ufficiali, cataloghi elettronici/elenchi del mercato propri o di altre stazioni appaltanti, di centrali di committenza, internet, pagine gialle etc...formalizzandone i risultati; la consultazione può essere effettuata anche telefonicamente o con posta elettronica.

3. Per le procedure di cui all'art. 22, l'indagine di mercato avviene secondo quanto previsto dal comma precedente lett. a).

Art. 26 - Inviti a presentare offerta

1. L'impresa invita a mezzo PEC ovvero tramite raccomandata/mail/fax gli operatori economici individuati secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, a presentare offerta a mezzo PEC/mail/fax in caso di procedure negoziate informali e mediante invio in busta chiusa per tutti gli altri tipi di procedura.

2. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;

c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice dei contratti pubblici. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione; nel caso si utilizzi il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, co. 4 del Codice dei contratti pubblici, è necessario motivare tale scelta;

f) la misura delle penali;

g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h) l'eventuale richiesta di garanzie;

i) il nominativo del Responsabile del contratto;

j) le modalità del sorteggio, in sede di gara, da effettuarsi successivamente alla fase di ammissione delle offerte, del metodo per la valutazione della congruità delle offerte, tra quelli elencati all'art. 97, co. 2, del Codice dei Contratti Pubblici, specificando che, qualora nell'effettuare il calcolo del 20% delle offerte da accantonare, fossero presenti più offerte di uguale valore, saranno accantonate tutte le offerte identiche. Nell'invito a presentare offerta è necessario indicare, altresì, il numero di decimali che saranno considerati per qualificare due offerte come identiche. Quanto sopra precisando che il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 5, in conformità con quanto previsto dall'art. 97 co. 3-bis del Codice dei Contratti Pubblici;

k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

3. L'invito contiene, altresì, ai sensi dell'art. 23, co. 16, del Codice dei Contratti Pubblici, l'indicazione dei costi stimati della manodopera. I costi della sicurezza sono incorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.

Sezione II – Pubblicità

Art. 27 - Forme di pubblicità (Rif. Art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 e smi)

1. Tutti gli atti relativi alla procedura devono essere pubblicati e aggiornati sul sito web dell'Impresa, nella sezione "Società Trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013.

2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
3. L'elenco dei soggetti invitati non può essere reso noto prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.
4. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. È inoltre pubblicata la composizione dell'eventuale commissione giudicatrice.
5. Gli atti di cui al precedente comma, recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo di AMI SpA. I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.

Sezione III – Partecipazione

Art. 28 - Requisiti, avvalimento e subappalto

1. Il concorrente può partecipare alla procedura solo qualora in possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, nonché di carattere tecnico/economico richiesti nell'invito a presentare l'offerta.
2. Il requisito di idoneità professionale può essere dimostrato attraverso attestazione dell'iscrizione al registro della CCIAA o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto.
3. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di scelta dell'affidatario del servizio o della fornitura i soggetti che non soddisfano i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici. Inoltre, non è ammessa la partecipazione di soggetti che non posseggono i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti nell'invito a presentare offerta, adeguati alla tipologia di attività ed all'importo presunto della procedura.
4. Per forniture e servizi, i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale vengono individuati in conformità a quanto indicato all'allegato XVII del Codice dei contratti pubblici.
5. Per i lavori, i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale possono essere dimostrati anche attraverso l'attestazione SOA di cui all'art. 84 del Codice dei contratti pubblici.
6. L'operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi della capacità di altri soggetti in conformità a quanto previsto all'art. 89 del Codice dei contratti pubblici.
7. Per gli affidamenti di cui al presente Titolo, il subappalto è disciplinato in conformità a quanto previsto all'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
8. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere resa attraverso la compilazione di modelli predisposti dall'Impresa ovvero facendo ricorso al DGUE.

Art. 29 - Criteri di aggiudicazione (Rif. Art. 95 D. Lgs. n. 50/2016 e smi)

1. L'impresa, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, procede affidamento dei contratti di cui al presente Titolo preferenzialmente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fatto salvo il ricorso al criterio del minor prezzo nei casi di cui al successivo comma 4.

2. Nel caso di affidamento attraverso il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, il peso attribuito all'offerta economica non può superare il 30 per cento.

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto;

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.

4. Può essere utilizzato il criterio del **minor prezzo**:

a) per servizi, forniture e lavori di importo pari o inferiore a 40.000 euro;

b) fermo restando quanto previsto al successivo comma 7, per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, a condizione che la rispondenza ai requisiti di qualità sia garantita dalla presenza di un progetto esecutivo e che l'Impresa applichi l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 8;

c) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

d) per i servizi e le forniture di cui al presente Regolamento, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

5. L'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

6. Il criterio di aggiudicazione adottato deve essere esplicitamente indicato nell'invito a presentare offerta o nel bando. Nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i documenti di gara elencano gli elementi di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-elementi e sub-pesi o sub-punteggi. Gli elementi/sub elementi di valutazione devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

7. Per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, è possibile ricorrere al criterio del minor prezzo anche attraverso procedure negoziate alle quali invitare un numero non inferiore a 15 partecipanti scelti mediante indagine di mercato di cui all'art. 25 o individuati all'interno dell'Albo Fornitori di cui all'art. 24.

Art. 30 - Anomalia dell'offerta (Rif. Art. 97 D. Lgs. n. 50/2016 e smi)

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta dell'Impresa, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

2. L'Impresa può, in ogni caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

3. In presenza di offerte sospette di anomalia, dopo l'esperimento della gara, si sottopone a verifica di congruità la prima migliore offerta, e, se ritenuta anomala, si procede in successione con le altre, fino alla individuazione dell'offerta non anomala. Nel procedimento di verifica dell'anomalia, l'Impresa si conforma a quanto indicato ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 del Codice dei contratti pubblici, se e in quanto compatibili.

4. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, l'Impresa può prevedere nel bando/lettera d'invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. Non si procederà invece all'esclusione automatica, né all'individuazione della soglia di anomalia mediante sorteggio di cui all'art. 97 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque; in tal caso, fermo restando quanto indicato al comma 2, si procederà all'affidamento al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso.

5. Nell'offerta economica, l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

6. L'Impresa prima dell'aggiudicazione verifica che i costi della manodopera indicati in offerta siano conformi a quanto previsto all'articolo 97, co. 5, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici.

6-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, co. 4 del Codice dei Contratti Pubblici. Nei contratti di lavori e servizi, la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.

7. L'impresa valuta, altresì, l'opportunità di richiedere che i concorrenti, a corredo dell'offerta, presentino un idoneo documento giustificativo del prezzo offerto anche ai fini della verifica di quanto indicato al comma 6.

Art. 31 - Soccorso istruttorio (Rif. Art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016 e smi)

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione presentata dall'operatore economico possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del Codice dei contratti pubblici.

2. Non possono costituire oggetto di soccorso istruttorio la carenza, incompletezza e ogni altra irregolarità afferente l'offerta tecnica o/e economica.

Art. 32 - Garanzia a corredo dell'offerta (Rif. Art. 93 D. Lgs. n. 50/2016 e smi)

1. La cauzione provvisoria:

a) può essere richiesta dall'Impresa con le modalità previste nell'invito a presentare offerta, per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;

b) va in ogni caso richiesta per gli affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro.

2. La cauzione, di importo pari al 2% del valore del prezzo posto a base di gara, deve essere costituita secondo le modalità e le condizioni di cui all'art. 93 del Codice dei contratti pubblici. L'importo può essere ridotto o incrementato ai sensi dei co. 1 e 7 del predetto articolo.

Art. 33 - Commissione di gara – Verifica della migliore offerta

1. Nelle procedure di importo inferiore a 150.000 euro, le offerte vengono vagliate direttamente dal Responsabile dell'Affidamento o da apposito Seggio di Gara composto da tre componenti.

2. Nelle procedure di importo pari o superiore a 150.000 euro, è prevista la nomina di una commissione composta da tre componenti che procede, in seduta aperta al pubblico, alla verifica dei documenti di ammissione e all'apertura delle offerte economiche.

3. Nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da 3 esperti scelti all'interno dell'Impresa nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto norme di principio per la prevenzione della corruzione.

5. Al termine delle operazioni di gara, il responsabile dell'affidamento/seggio di gara individua la migliore offerta secondo il criterio di aggiudicazione definito. Tutte le operazioni di gara sono oggetto di apposita verbalizzazione e sono trasmesse al Consiglio di Amministrazione.

Sezione IV – Aggiudicazione

Art. 34 - Verifica dei requisiti aggiudicatario

1. L'aggiudicazione avviene previa verifica, in capo al miglior offerente, del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli di idoneità professionale economico e tecnico richiesti.

2. L'Impresa verifica i seguenti requisiti generali:

a) regolarità contributiva, mediante DURC;

b) regolarità tributaria, mediante richiesta alla competente Agenzia dell'entrate;

c) assenza di condanne penali di cui all'art. 80, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, mediante richiesta del casellario giudiziale al Tribunale del luogo di residenza della persona fisica da controllare (art. 80, co. 3 del Codice dei contratti pubblici);

d) assenza di eventuali procedure fallimentari o di concordato preventivo, mediante verifica presso il competente Tribunale - sezione fallimentare;

e) per i contratti di importo pari o superiore a 150.000 euro, comunicazione antimafia verificata mediante la banca dati nazionale antimafia (DBNA).

f) iscrizione alla CCIAA o altri Albi/Elenchi, mediante appositi collegamenti telematici o richieste dirette all'Ente competente.

3. I requisiti di carattere economico-finanziario vengono verificati, a seconda di quanto richiesto per la partecipazione alla procedura, mediante: bilanci, dichiarazioni IVA, etc.

4. I requisiti di carattere tecnico professionale vengono verificati, a seconda di quanto richiesto per la partecipazione alla procedura, mediante: lettere di referenza, contratti, fatture, attestati di regolare esecuzione rilasciati dal committente, etc.

5. Per i lavori, ove richiesta, verifica del possesso di valida attestazione SOA.

Art. 35 - Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione è disposta, mediante determina o atto equivalente dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'aggiudicazione della gara avviene su proposta del Responsabile dell'affidamento. Dalla determina, a cui sono allegati tutti i verbali di gara, risulta, tra l'altro: l'oggetto e le motivazioni dell'affidamento, l'indicazione della procedura seguita, i soggetti invitati, le offerte ricevute, i criteri che hanno portato alla individuazione dell'affidatario, l'importo di aggiudicazione e l'esito dei controlli eseguiti.

Art. 36 - Stipula del contratto

1. Per le procedure relative a forniture e servizi di importo inferiore alla soglia europea nonché per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

2. I contratti di importo pari o superiore a 150.000 euro possono essere stipulati anche nelle more dell'esito della verifica antimafia, previo inserimento nel contratto di clausola risolutiva espressa di nullità dell'affidamento stesso in caso di esito negativo dell'accertamento.

2. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante una delle seguenti modalità:

- scrittura privata;

- corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;

- in modalità elettronica, secondo le norme vigenti.

TITOLO VII – NORME CONTRATTUALI

Art. 37 - Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva) (Rif. Art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e smi)

1. L'Impresa, per contratti stipulati a seguito delle procedure di importo pari o superiore ai 40.000 euro, si riserva la facoltà di richiedere una garanzia di esecuzione in misura non inferiore al 10% dell'importo del contratto, che l'operatore economico dovrà costituire secondo quanto disposto dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici.

2. La garanzia di esecuzione è prestata a garanzia degli impegni tutti del contratto e dovrà avere validità:

- per gli appalti di lavori: fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione;

- per gli appalti di forniture e servizi fino all'emissione dell'ultimo collaudo favorevole ovvero, se previsto, fino alla scadenza del periodo di manutenzione;

- per contratti ad esecuzione continuata dove per la natura del contratto non è previsto collaudo, la cauzione avrà validità fino al termine del contratto stesso e comunque fino a dichiarazione di svincolo dell'Impresa.

3. L'Impresa potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le prestazioni da eseguirsi di ufficio in danno dell'Appaltatore. In tal caso l'appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione nell'importo originario.

Art. 38 – Assicurazioni (Rif. Art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e smi)

1. L'Impresa, in relazione alla particolare natura di alcuni dei contratti, può richiedere all'Appaltatore una polizza assicurativa del tipo "All Risk", da stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione, a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto e che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.

2. La polizza dovrà anche coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti dell'Impresa o persone da quest'ultima incaricate per specifiche attività nell'ambito del contratto.

3. La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione; per i lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 39 - Penali per inadempienze

1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, l'Impresa, nel capitolato speciale, stabilirà le penali per ritardo nell'adempimento e/o inadempimento, anche tenuto conto di quanto indicato agli artt 32, co.14-bis e 113 bis co. 2 del Codice dei Contratti Pubblici.

2. L'applicazione delle penali lascia impregiudicata, ai sensi dell'art. 1382 c.c., la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito dall'Impresa a condizione che tale facoltà venga prevista nei documenti di gara, inserita nel contratto e che il danno venga esplicitato e tempestivamente contestato.

3. La penalità potrà essere applicata all'Appaltatore, a seguito di contestazione e contestuale assegnazione di un congruo termine per eventuali controdeduzioni a cura del Responsabile dell'esecuzione.

4. Indipendentemente dall'applicazione delle penali sopra indicate, nel caso in cui per negligenza dell'Appaltatore lo sviluppo esecutivo del contratto non fosse tale da assicurarne il compimento nel tempo prefissato ovvero nel caso sia accertata dal responsabile dell'esecuzione del contratto una condotta visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti, l'Impresa ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

5. Non si darà luogo all'applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore o, comunque, per cause non imputabili all'Appaltatore, che siano riconosciuti come tali per iscritto dal responsabile dell'esecuzione del contratto ed approvati dall'Impresa.

Art. 40 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia (Rif. Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 e smi)

1. Le modifiche e le varianti del contratto in corso di validità sono autorizzate, su proposta del Responsabile dell'esecuzione, dagli organi competenti secondo l'organizzazione dell'Impresa.

2. I contratti possono essere modificati nei casi previsti dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.

3. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal Responsabile dell'esecuzione all'Osservatorio di cui all'art. 123 del Codice dei contratti pubblici, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte dell'Impresa per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

TITOLO VIII – CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Art. 41 - Consegna

1. La merce pervenuta si intende consegnata subordinatamente al collaudo favorevole, ove questo sia previsto.
2. Il ricevimento della merce non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art.1698 c.c.
3. Salva diversa pattuizione tra le parti, i termini di consegna sono computati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipulazione del contratto o di ricevimento. La consegna deve aver luogo secondo le prescrizioni contenute nella lettera d'invito o nell'ordine.
4. Qualora cause di forza maggiore, esigenze o circostanze speciali, impediscano all'Impresa il ricevimento della fornitura, la medesima può ordinare una temporanea sospensione dei termini.
5. Il fornitore che, per cause di forza maggiore o per cause allo stesso non imputabili, documentate e comprovate, non sia in grado di effettuare le consegne nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata, la concessione di una proroga dei termini all'Impresa. Verificata la fondatezza dei motivi della richiesta e le proprie esigenze di utilizzazione del materiale in consegna, l'Impresa può concedere la proroga richiesta.

Art. 42 - Collaudo e verifica di conformità (Rif. Art. 102 D. Lgs. n. 50/2016 e smi)

1. Per i lavori, il contratto è soggetto a collaudo, per forniture e servizi è soggetto a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.
2. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, il responsabile dell'esecuzione del contratto rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.
4. Per i lavori, il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Impresa prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

TITOLO IX – PAGAMENTI

Art. 43 - Pagamenti

1. L'Impresa corrisponde all'Appaltatore il corrispettivo derivante dall'offerta economica presentata.
2. Negli appalti di lavori e di servizi, sarà emesso un certificato di pagamento al raggiungimento di una percentuale predeterminata, ovvero il certificato sarà emesso periodicamente, sulla base di quanto previsto dal contratto.
3. Per i contratti con importo non superiore ad Euro 50.000 oltre IVA, ovvero aventi durata non superiore a 30 giorni, sarà emesso, di norma, un solo certificato di pagamento.
4. Per i pagamenti di importo superiore a 10.000 Euro, effettua preventivamente la verifica di cui all'art 48-bis del DPR n. 602/1973.
5. Nei contratti di lavori, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione dello stato d'avanzamento che sarà trasmesso al Responsabile dell'esecuzione del contratto il quale, entro 45 giorni decorrenti dalla maturazione dello stato d'avanzamento, redige il certificato di pagamento. Dal reale importo netto di ogni Stato di Avanzamento si dedurranno le ritenute dello 0,50% a garanzia dell'esatta osservanza delle norme sulla tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori, che saranno corrisposte senza interesse in un'unica soluzione dopo l'approvazione del collaudo provvisorio. L'ultima rata ovvero una quota dell'unica fattura pari al 10%, considerata quale rata di saldo, sarà corrisposta all'Appaltatore, previo rilascio di garanzia fideiussoria entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere. L'art. 30 co. 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016 si applica anche ai contratti di servizi e forniture che perdurano nel tempo.
6. Negli appalti di forniture e servizi, di norma si procede al pagamento a saldo delle fatture ed applicando le detrazioni di legge alla consegna del materiale, ovvero all'accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l'accettazione.
7. Per tutti i contratti il pagamento delle fatture sarà effettuato da parte dell'Impresa nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
8. Il Decreto Legge n. 148 del 16/10/2017 ha ulteriormente modificato l'art. 17 ter del DPR 633/72 ampliando, a partire dal 1 gennaio 2018, i soggetti che rientrano nell'applicazione del sistema di liquidazione dell'IVA denominato scissione dei pagamenti o split payment; in particolare, l'ambito applicativo è stato esteso anche alle società nelle quali gli Enti Locali detengono partecipazioni complessive del capitale non inferiori al 70%.

AMI SpA è soggetta al predetto obbligo, come è possibile rilevare dagli elenchi pubblicati all'indirizzo http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/, pertanto, per le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2018, l'Appaltatore dovrà applicare il meccanismo della scissione di pagamenti evidenziando in fattura l'importo dell'IVA con l'indicazione "Scissione dei pagamenti" o "Art. 17 ter DPR 633/72" e l'Impresa provvederà autonomamente alla liquidazione dell'IVA esposta in fattura e al pagamento all'Appaltatore del solo imponibile.

Art. 44 - Interessi

1. In caso di ritardo nel pagamento rispetto al termine previsto, verranno corrisposti interessi secondo le norme di legge in vigore o quanto diversamente disciplinato nel contratto.

TITOLO X – CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 - Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare eventuali contestazioni al responsabile dell'esecuzione, mediante l'invio, entro 15 giorni dal verificarsi delle cause che originano le contestazioni, di lettera raccomandata A/R, fax o PEC.
2. L'Appaltatore deve indicare nella comunicazione in maniera analitica l'oggetto della contestazione, l'entità e le corrispondenti motivazioni.
4. Le contestazioni proposte dall'Appaltatore in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono inefficaci e improduttive di effetti nei confronti dell'Impresa.
5. Al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 205 e 206 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 46 - Foro competente

1. Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente quello della sede dell'Impresa.

Art. 47 - Norme finali ed entrata in vigore

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, l'Impresa tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto. I concorrenti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è individuato nella persona del legale rappresentante pro-tempore.
2. L'Impresa deve indicare nei documenti contrattuali (bando di gara o lettera di invito o schema di contratto) gli obblighi e gli oneri a carico dell'Appaltatore derivanti dal presente Regolamento.
3. Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro-tempore in vigore.
4. Il presente Regolamento entra in vigore 20 giorni dopo la data di adozione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito dell'Impresa.

Approvato con Delibera CdA n. 193 del 27/06/2017

Approvazione Rev. n. 01 con Delibera CdA n. 196 del 13/12/2017